

autenticazione valido su tutto il territorio dell'Unione al quale possano unirsi altri sistemi di connettività locale senza fili gratuita. Tale sistema dovrebbe essere conforme ai requisiti dell'Unione in materia di protezione dei dati e al regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

- (4) Nell'ambito del presente regolamento, per connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie si intende, per quanto riguarda l'aspetto della gratuità, una connettività fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto, ma anche di altri tipi di corrispettivo, quali la pubblicità commerciale o la fornitura di dati personali a fini commerciali. Per quanto riguarda l'assenza di condizioni discriminatorie, si intende una connettività fornita facendo salve le restrizioni imposte dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, che sia conforme al diritto dell'Unione e soggetta alla necessità di assicurare un agevole funzionamento della rete e, in particolare, alla necessità di garantire un'equa ripartizione di capacità tra gli utenti nei periodi di picco.
- (5) Un mercato competitivo e un quadro legislativo che possa adeguarsi agli sviluppi e che incentivi la concorrenza, gli investimenti, l'ampia disponibilità e diffusione della connettività ad altissima capacità nonché le reti transeuropee e nuovi modelli commerciali sono importanti fattori per gli investimenti nelle reti ad alta e ad altissima capacità in grado di fornire connettività ai cittadini in tutta l'Unione.
- (6) Alla luce della comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 e al fine di promuovere l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili di alta qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico. Tale sostegno non è attualmente contemplato dal regolamento (UE) n. 1316/2013 ⁽²⁾ o (UE) n. 283/2014 ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (7) Tale sostegno dovrebbe incoraggiare gli enti pubblici, quali definiti nella direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, a offrire connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le persone nelle comunità locali possano usufruire della banda larga ad alta velocità e abbiano la possibilità di migliorare le proprie competenze digitali nei centri della vita pubblica. Tali enti potrebbero includere i comuni, le associazioni di comuni e altri enti e istituzioni pubblici locali, biblioteche e ospedali.
- (8) La connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie potrebbe contribuire a colmare il divario digitale, soprattutto nelle comunità in ritardo in termini di alfabetizzazione digitale, comprese le zone rurali e remote.
- (9) Un migliore accesso alla banda larga ad alta e ad altissima velocità e, quindi, ai servizi online, specialmente nelle zone rurali e remote, potrebbe incrementare la qualità di vita agevolando l'accesso ai servizi, ad esempio la sanità elettronica e l'e-government, e promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali.
- (10) Per garantire il successo del sostegno da fornire a titolo del presente regolamento e per promuovere l'azione dell'Unione in questo settore, la Commissione dovrebbe garantire che gli organismi che sviluppano progetti beneficiando dell'assistenza finanziaria dell'Unione disponibile a titolo del presente regolamento forniscano quante più informazioni possibili agli utenti finali sulla disponibilità dei servizi, e dovrebbe attirare l'attenzione sul fatto che l'Unione ha concesso il finanziamento. Tali informazioni potrebbero altresì fornire agli utenti finali un accesso agevole alle informazioni sull'Unione.
- (11) Tenuto conto del suo fine specifico e del fatto che essa risponde alle esigenze locali, la promozione della connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie in centri della vita pubblica, dovrebbe essere identificata come progetto di interesse comune distinto nel settore delle telecomunicazioni ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014.
- (12) Per dotare di finanziamenti adeguati la promozione della connettività internet nelle comunità locali e per garantirne la corretta attuazione, la dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa nel settore delle telecomunicazioni dovrebbe essere incrementata di un importo pari a 25 000 000 EUR, che può essere incrementato a 50 000 000 EUR.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GUL 310 del 26.11.2015, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GUL 348 del 20.12.2013, pag. 129).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GUL 86 del 21.3.2014, pag. 14).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GUL 327 del 2.12.2016, pag. 1).

